


Studio Tributario  
e Societario



*TAX for Professionals* | Newsletter n. 10 | maggio 2025

**FOCUS:** Le limitazioni al riporto delle perdite

Deloitte for Professionals Stp Srl

**Deloitte.**

# Indice

## SCADENZE FISCALI

**FOCUS:** Le limitazioni al riporto delle perdite

## NEWS

- DIRITTO SOCIETARIO

Deposito dei bilanci: le istruzioni di Unioncamere

- IMPOSTE DIRETTE

L'Agenzia illustra le novità per i redditi di lavoro dipendente

Dalla cessione separata di usufrutto e nuda proprietà derivano due tipi diversi di reddito

Spese incrementative su beni di terzi e società di comodo

Spese di trasferta estere senza obbligo di tracciabilità

- CREDITI DI IMPOSTA

Nuovo modello per il credito di imposta 4.0

Le istruzioni per la cessione dei crediti da DTA

- FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aggiornato l'elenco dei Paesi collaborativi

# Scadenze fiscali

**16 maggio**

## **Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti o maturati nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

# Focus

## Le limitazioni al riporto delle perdite

La riforma fiscale (in particolare l'articolo 15, comma 1, del Dlgs. n. 192/2024) è intervenuta sulle norme del Tuir che limitano il diritto al riporto delle perdite, modificando o intervenendo sull'articolo 84 (commi da 3 a 3 quater), con efficacia per le operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2024).

### Le condizioni

La disciplina esclude il riporto delle perdite pregresse al contestuale verificarsi di due condizioni:

- 1) trasferimento di una partecipazione rappresentativa della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite;
- 2) modifica dell'attività rispetto a quella esercitata da tale soggetto al momento del conseguimento delle perdite stesse.

Come è noto l'obiettivo di questa disposizione è quello di evitare «il commercio di “bare” fiscali».

In passato con riferimento alla verifica della prima delle due condizioni, l'Agenzia delle entrate (con risposta ad interpello n. 39 del 20.01.2022) ha osservato che vi sono “ragioni di ordine sistematico” che “inducono a ritenere che le limitazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del TUIR, siano applicabili anche nel caso di specie dal momento che il cambio di controllo della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie di ALFA è stato realizzato indirettamente attraverso la cessione della sua controllante indiretta”.

In merito al negozio giuridico attraverso il quale può avvenire il trasferimento, la norma non pone limiti, attribuendo rilevanza al fatto che la maggioranza sia “comunque acquisita” da terzi, anche a titolo temporaneo. Non è pertanto indispensabile il trasferimento della proprietà delle azioni o quote, potendosi avere il passaggio del controllo anche attraverso:

- il trasferimento del diritto di usufrutto (ipotesi contemplata dalla posizione ufficiale dell'Agenzia);
- la costituzione di un diritto di pegno (qualora il diritto di voto sia riservato al creditore pignoratizio);
- il concambio effettuato in occasione di un'operazione di fusione o di scissione.

La norma richiede inoltre la modifica dell'attività principale di fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Con riguardo al requisito della modifica dell'attività esercitata vi sono rilevanti novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale. In primo luogo si fa presente che la relazione illustrativa al Dlgs n. 192/2024 precisa che l'intervento è volto a ridurre la situazione di “incertezza interpretativa” creatasi in ragione dell'assenza di criteri positivizzati nella previgente normativa.

A tal fine, la nuova formulazione dell'articolo 84, comma 3, prevede che la modifica dell'attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa. Sempre la relazione illustrativa al decreto chiarisce che rileva a tal fine sia l'acquisto di azienda o ramo di azienda, sia il conferimento degli stessi asset. Quindi la modifica

dell'attività principale esercitata si verifica anche se “nella società acquisita dotata di perdite fiscali si immette un'azienda dello stesso settore merceologico in cui già opera la medesima società” (Rel. Ill. Decreto).

Per “attività principale” deve intendersi «l'attività che, sulla base di riscontri fattuali, risulti quantitativamente superiore, con riferimento ai ricavi, rispetto alle altre comunque svolte dalla società ceduta o trasferita» (così la Circolare 19 dicembre 1997, n. 320). Ne consegue che non assumono rilievo eventuali modifiche statutarie che non si traducono in una modifica dell'attività effettivamente svolta, ovvero in una modifica nella composizione del fatturato della società che riporta le perdite.

Il mutamento dell'attività assume rilievo qualora intervenga entro un determinato arco temporale ritenuto dal legislatore “sospetto”. Prendendo a riferimento l'attività esercitata al momento del conseguimento delle perdite, assumono rilevanza le modifiche di quest'ultima intervenute:

- nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento della partecipazione;
- nei due periodi d'imposta antecedenti;
- nei due periodi di imposta successivi.

## **Le perdite interessate**

La limitazione si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta. La relazione illustrativa al Dlgs n. 192/2024 chiarisce infatti che, per le operazioni realizzate nella seconda metà dell'anno, le perdite esistenti al termine del periodo di imposta precedente “potrebbero risultare non più significative”.

## **Il test di vitalità**

La presunzione di elusività non sussiste e, pertanto, il divieto di riporto delle perdite non opera se viene dimostrato che le partecipazioni riguardano società di cui è comprovata una “persistente vitalità”.

Il concetto di persistente vitalità è stato introdotto per distinguere le cosiddette “bare fiscali” dalle società momentaneamente operanti in un ciclo economico negativo.

I criteri per l'individuazione della situazione di “vitalità”, disciplinati dal comma 3-bis, prevedono che le limitazioni non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, individuato in base al momento in cui interviene il trasferimento, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (voci B9 lettere a) e b) del conto economico) superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Il Dlgs n. 192/2024 ha eliminato il riferimento al numero dei dipendenti impiegati previsto dalla normativa previgente.

Il medesimo decreto ha, inoltre, istituito un limite quantitativo al riporto delle perdite. Più in dettaglio, è stato previsto che le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, assunto alla data di

riferimento delle stesse perdite e determinato sulla base di una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, opportunamente ridotto sulla base di specifiche regole.

È previsto che il soggetto designato per la perizia sia scelto tra i soggetti indicati all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile (revisori legali dei conti e società di revisione iscritti nell'apposito registro).

Il patrimonio netto risultante dalla perizia deve essere ridotto di un importo pari al prodotto tra:

- la somma dei conferimenti e versamenti, con esclusione dei contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, fatti nei 24 mesi antecedenti alla data di riferimento delle perdite (assunta sulla base del momento in cui interviene l'operazione, cfr. infra);
- il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile.

In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite assunto al netto dei conferimenti e versamenti fatti nei 24 mesi antecedenti alla medesima data. Non rilevano, a tal fine, i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

## **L'interpello disapplicativo**

Al fine di disapplicare la disposizione antielusiva, il Dlgs n. 156/2015 ha introdotto la possibilità di presentare interpello all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "interpello disapplicativo"). Tale facoltà resta ferma anche a seguito delle modifiche apportate in sede di riforma IRES e all'intervenuta abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 84, comma 3 che prevedeva espressamente tale possibilità. La relazione illustrativa al Dlgs n. 192/2024 chiarisce infatti che "resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), dello Statuto dei diritti del contribuente".

In caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero nel caso di risposta negativa all'istanza e di successiva disapplicazione della disposizione antielusiva, è comunque riconosciuta la possibilità di dimostrare il diritto alla disapplicazione anche in sede amministrativa o di contenzioso.

## **Le estensioni**

Ricordiamo che in caso di acquisizione della maggioranza delle partecipazioni e di modifica dell'attività svolta dalla società, il divieto di riporto in avanti si applica anche:

- agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del RoI, riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del Tuir;
- alle eccedenze del rendimento nozionale posto a base del calcolo della deduzione Ace (articolo 1, comma 4, D.L. n. 201/2011).

## **Il nuovo regime di libera compensabilità**

Il nuovo art. 177-ter del TUIR, in linea con la legge delega, attribuisce rilevanza al gruppo societario quale unico soggetto economico all'interno del quale non devono trovare applicazione i limiti e le condizioni

poste al riporto delle perdite fiscali dagli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, e 173, comma 10, del TUIR.

In particolare, il principio di libera compensabilità, senza limiti, delle perdite opera anche nel caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo all'interno del gruppo e, pertanto, le perdite, in tal caso, sono comunque riportabili se maturate in periodi d'imposta in cui sia la società che riporta le perdite che la società cui sono state trasferite le partecipazioni erano appartenenti al gruppo.

Per gruppo si intende quello formato da società legate da rapporti di controllo o da società sottoposte al controllo del medesimo "soggetto" (ove tale espressione generica indica tanto una persona giuridica quanto una persona fisica), assumendo in proposito rilevanza il solo controllo di diritto, diretto o indiretto, come individuato dall'articolo 2359, comma 1, numero 1, e comma 2, del Codice Civile.

Il principio di libera compensabilità opera a partire dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 192 del 2024, mentre si è stabilito che le perdite conseguite fino al periodo d'imposta chiuso antecedentemente a detta data potranno essere computate in compensazione solo se risulteranno soddisfatte le condizioni e nel rispetto dei limiti dettati dai citati articoli nella versione modificata dal decreto medesimo.

# News

## DIRITTO SOCIETARIO

### Deposito dei bilanci: le istruzioni di Unioncamere

#### **Unioncamere, Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2025, 21 marzo 2025**

La guida di Unioncamere descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2025.

In premessa, il documento ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio. La giurisprudenza, da tempo, è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un'evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 3) c.c. "per l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea".

Al riguardo è stata ravvisata impossibilità di funzionamento dell'assemblea rilevante come causa di scioglimento della società: a) per la mancata approvazione del bilancio per due esercizi (Corte di Appello Bologna 18.5.1999; Tribunale di Brescia 24.6.2011; Tribunale di Bologna 28.12.1998) e b); ed anche per un solo esercizio (T. Prato 17.12.2009).

## IMPOSTE DIRETTE

### L'Agenzia illustra le novità per i redditi di lavoro dipendente

#### **Agenzia delle Entrate, Circolare 16 maggio 2025 n. 4**

Con la circolare 16 maggio 2025 n. 4, l'Agenzia delle Entrate dirama le istruzioni agli Uffici per garantirne l'uniformità di azione in materia di novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge di bilancio 2025), concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

In materia di redditi di lavoro dipendente, inoltre, vengono prese in considerazione le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (decreto delegato di riforma fiscale).

Le misure concernenti l'IRPEF (interessate dalla legge di bilancio 2025) sono le seguenti:

- rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito e modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato;
- disposizioni di favore dei lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati);
- modifiche alle detrazioni per familiari a carico;
- adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali.

Le principali disposizioni concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente riguardano i seguenti aspetti:

- deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- non imponibilità dei contributi versati dal datore di lavoro per le prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti;
- interventi in materia di premi di produttività;
- misure fiscali per il welfare aziendale.

## Dalla cessione separata di usufrutto e nuda proprietà derivano due tipi diversi di reddito

### **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 14 maggio 2025 n. 133**

Nel caso oggetto di interpello, oltre alla costituzione del diritto di usufrutto viene ceduta ad un terzo, diverso dal soggetto usufruttuario, la nuda proprietà del medesimo bene immobile.

Si tratta quindi due negozi che riguardano due diritti distinti (diritto di usufrutto e diritto di nuda proprietà) e che presuppongono una scissione delle facoltà attinenti al diritto di proprietà. Il diritto di usufrutto può essere costituito solo allorché il soggetto sia titolare della piena proprietà dell'immobile e solo a seguito di detta costituzione, il soggetto costituente può disporre per il trasferimento a terzi della nuda proprietà dell'immobile medesimo. Logicamente quindi, prima viene costituito un diritto di usufrutto classificabile come "nuovo", ossia "non preesistente" e successivamente si ha il trasferimento oneroso di un diritto "preesistente" (la nuda proprietà), producendosi in capo al soggetto cedente un effetto estintivo totale della sua posizione giuridica "di partenza".

In tale ambito, l'Agenzia ritiene che i due negozi, autonomi sotto il profilo civilistico, siano parimenti soggetti autonomamente alla disciplina fiscale, e quindi che:

- il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituisce reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR;
- la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione è tassabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR nell'ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto.

## Spese incrementative su beni di terzi e società di comodo

### **Cassazione, Ordinanza 2 maggio 2025 n. 11509**

Secondo la Suprema Corte, le spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato possono essere iscritte tra le immobilizzazioni materiali solo ove al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono. Al contrario, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui, devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.

Si tratta di un principio logico che trova conferma nel principio contabile OIC 24, appendice A.22, il quale prevede che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell'impresa (anche

in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le «altre» immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le «immobilizzazioni materiali» nella specifica voce di appartenenza.

Questa classificazione, pertanto, vale anche ai fini dei calcoli per la determinazione del test e del reddito delle società non operative.

## Spese di trasferta estere senza obbligo di tracciabilità

### **AIDC LAB, Focus 1/2025, Tracciabilità delle spese e adempimenti dei sostituti di imposta**

Un documento elaborato da AIDC LAB è dedicato all'analisi operativa della nuova normativa che subordina la deduzione delle spese di trasferta al loro sostenimento mediante strumenti di pagamento tracciati.

Nel documento si avanza l'interpretazione secondo cui l'obbligo di tracciabilità non dovrebbe riguardare le spese sostenute all'estero.

## CREDITI DI IMPOSTA

### Nuovo modello per il credito di imposta 4.0

#### **Ministero delle Imprese e del made in Italy, Decreto 15 maggio 2025, Credito d'imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse**

Il decreto disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ai fini della prenotazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro.

Le disposizioni del decreto si applicano anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e della tipologia di comunicazione e di una sezione per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il modello di comunicazione va trasmesso dall'impresa in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva.

Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa deve trasmettere nuovamente il modello in via preventiva con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione deve altresì essere trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

## Le istruzioni per la cessione dei crediti da DTA

### **Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 maggio 2025 n. 32**

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 5 maggio 2025 n. 32 ha diramato le istruzioni operative da seguire in caso di cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA, ex articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

In sintesi, i crediti d'imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

Pertanto:

- la cessione dei crediti deve risultare "da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio" ;
- l'atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del cedente;
- il cessionario non può cedere ulteriormente il credito e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

In alternativa, la cessione dei crediti d'imposta può avvenire ai sensi dell'articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità descritte. In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Aggiornato l'elenco dei Paesi collaborativi

#### **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 28 aprile 2025**

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025 ha aggiornato i due elenchi previsti dal precedente provvedimento (DM 28 dicembre 2015).

Si tratta dell'allegato C (Paesi verso i quali l'Italia trasmette informazioni sui movimenti finanziari dei rispettivi residenti esteri) e dell'allegato D (Paesi dai quali l'Italia riceve informazioni relative alle movimentazioni finanziarie che interessano i propri residenti). In entrambi gli elenchi vengono aggiunti i seguenti Stati: Armenia, Moldova, Ucraina e Uganda.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressa- mente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei conte- nuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denomi- nata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).